



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 2

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del  
Consorzio BIM

Al Presidente del sub-ATO  
Monte Emilius - Piana d'Aosta

e, p.c., Al Presidente del Consiglio  
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente  
dell'Agenzia regionale dei segretari  
degli enti locali della Valle d'Aosta

**Oggetto:** Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027.

Nel Bollettino Ufficiale n. 62 in data 24 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 12 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (reperibile al link: [https://www.regione.vda.it/affari\\_legislativi/bollettino\\_ufficiale/bollettino\\_i.asp?id=3602](https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=3602)).

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

Secrétaire général de la Région  
Collectivités locales  
Segretario generale della Regione  
Enti locali

11100 Aoste  
3, Place de Narbonne  
téléphone +39 016527 2513/2511/2580

11100 Aosta  
Piazza Narbonne, 3  
telefono +39 016527 2513/2511/2580

**Contatti/Contacts:**  
TREVES Fabrizio 0165 272511  
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513

PEC: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it)  
PEI: [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)  
[entilocali-finanza@regione.vda.it](mailto:entilocali-finanza@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. Regione 80002270074

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

### 1) Risorse destinate alla finanza locale - anno 2025.

L'articolo 7 determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 262.409.783,51 (di cui euro 16.310.180,80 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti) l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2025. Il comma 3 ripartisce tale importo nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.843,20;
- b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995: euro 826.039,67 (interamente differiti nell'anno 2025);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 156.058.900,64 (di cui euro 15.484.141,13 differiti o riproposti nell'anno 2025);
- d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per un importo di euro 12.000.000, e a favore delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000,00;
- e) trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000,00.

#### a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 4 dell'articolo 7 stabilisce che, per l'anno 2025, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - lettera c);
- per euro 1.999.843,20, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - lettera d).

Il successivo comma 5 prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato dal 2018 al 2024, che, per l'anno 2025, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al comma 6 si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

Il comma 7, invece, conferma sostanzialmente per i Comuni, nell'anno 2025, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a partire dal 2016 (ad eccezione del 2020, anno in cui è stata attuata una diversa e più rapida modalità

di erogazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione spettanti ai Comuni, con la liquidazione entro il mese di giugno dell'intero importo dovuto), prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il comma 8 conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni richieste ai commi 7 e 8 oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Il comma 11, inoltre, apporta una modificazione all'articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022*), prevedendo in legge, conformemente a quanto disposto con propria deliberazione dalla Giunta regionale negli ultimi anni, che l'importo dovuto alla Regione dai Comuni che devono compartecipare al contributo per il risanamento della finanza pubblica, per un importo complessivo di euro 32.471.984,54, sia rimborsato dagli stessi mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (*Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione*), tra tale credito della Regione e il debito che la stessa ha nei confronti dei medesimi Comuni, relativo ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione (evidentemente, nel caso in cui tale compensazione non fosse del tutto o in parte effettuabile, gli enti dovranno provvedere ad un rimborso diretto).

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà, a breve, i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi di tali trasferimenti spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

#### **b) Interventi per programmi di investimento**

Il comma 3, lettera b), dell'**articolo 7** destina l'importo degli interventi per programmi di investimento, per euro 826.039,67 (differiti nell'anno 2025), al finanziamento del completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995.

**c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione**

Per l'anno 2025, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 156.058.900,64 (di cui euro 15.484.141,13 differiti o riproposti nell'anno 2025), così come previsto dall'**articolo 7, comma 3, lettera c)**, risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 29/2024.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 9** dell'**articolo 7** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

**d) Trasferimento straordinario corrente agli enti locali senza vincolo**

Il **comma 4, lettera d)**, dell'**articolo 7** destina l'importo complessivo di euro 12.500.000,00 ai trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore degli enti locali assegnando rispettivamente ai Comuni l'importo di euro 12.000.000,00 e alle Unités des Communes valdôtaines, l'importo di euro 500.000,00, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale già autorizzati e ripartiti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (*Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025*).

**e) Trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta senza vincolo**

Il **comma 4, lettera e)**, dell'**articolo 7** destina l'importo di euro 1.500.000,00 al trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12 e 19 dicembre 2023, n. 25*).

**2) Trasferimento straordinario corrente con vincolo di destinazione a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale - anno 2027.**

L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali*) ha già autorizzato per il triennio 2024/2026, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la spesa per il trasferimento straordinario corrente con vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) a copertura dell'incremento delle spese di personale, per un importo di euro 5.300.000,00 per ciascun anno.

L'articolo 8 della l.r. 29/2024 autorizza ulteriormente, sempre in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, anche per l'anno 2027, tale spesa per il medesimo importo.

Il comma 2 del medesimo articolo 8 prevede che le risorse per l'anno 2027 siano ripartite, così come previsto per il triennio 2024/2026, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/2024, vale a dire con un provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente in materia di finanza locale in proporzione all'importo della spesa di personale sostenuta da ciascun ente, desunta dal rendiconto della gestione dell'anno 2023 e risultante dai dati acquisiti dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta a seguito di apposita indagine.

**3) Trasferimento straordinario corrente senza vincolo a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale - anno 2027.**

Gli articoli 38 della l.r. 12/2023 e 13 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026*) prevedevano che le risorse relative agli anni 2025 e 2026 del trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, per un importo di euro 12.000.000 per i Comuni e di euro 500.000 per le Unités des Communes valdôtaines, fossero ripartite tra gli enti secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 3 della l.r. 24/2024 ha già apportato modificazioni a tale disposizione, stabilendo che, anche per gli anni 2025 e 2026, debbano essere utilizzate per il riparto (e la liquidazione delle risorse) le medesime modalità (e tempistiche) previste per gli anni 2023 e 2024, vale a dire, per i Comuni, in misura pari al 16 per cento dell'importo complessivo a favore del Comune di Aosta e in misura pari all'84 per cento a favore degli altri enti, applicando i valori percentuali definiti, per l'anno 2023, per i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, e per le Unités des Communes valdôtaines, applicando i valori percentuali definiti, per l'anno 2023, per i medesimi trasferimenti, da ripartire con un provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente in materia di finanza locale.

L'articolo 9 della l.r. 29/2024 autorizza a sua volta, sempre in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, anche per l'anno 2027, tale spesa per il medesimo importo, prevedendo al comma 2 che tali risorse siano ripartite ai sensi di quanto stabilito dai commi 3 e 4 (come modificati dalla disposizione sopra richiamata) dell'articolo 38 della l.r. 12/2023.

**4) Trasferimento straordinario corrente senza vincolo a favore a favore del comune di Aosta - anno 2027.**

L'articolo 2 della l.r. 24/2024 aveva già autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, la spesa per trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore del Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000 annui, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati

a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana.

L'**articolo 10** della l.r. 29/2024 autorizza ulteriormente, sempre in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, anche per l'**anno 2027**, tale spesa per il medesimo importo.

#### **5) Concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei Comuni - anno 2025.**

Come è noto, l'articolo 1 della l.r. 24/2024 aveva previsto per l'anno 2024, che:

- la Regione provvedesse al versamento a favore dello Stato del concorso aggiuntivo alla finanza pubblica a carico dei Comuni del proprio territorio, di cui all'articolo 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*), il cui importo è stato definito dal decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 marzo 2024 in complessivi euro 495.456,00 (comma 1);
- la Regione trasferisse ai propri Comuni le risorse straordinarie a essi assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*), secondo gli importi stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 luglio 2024 e che, con tali risorse, i Comuni compartecipassero parzialmente, per l'anno 2024, al concorso aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 1, mediante appositi meccanismi di compensazione contabile (comma 2).

L'**articolo 11** della l.r. 29/2024 proroga all'**anno 2025** le disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 1 della l.r. 24/2024.

#### **6) Proroga interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità - anno 2027.**

L'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) aveva previsto che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000,00, di cui:

- euro 500.000,00 per il Comune di Aosta per l'anno 2021;
- euro 75.000,00 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024*)

aveva incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021 per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 di cui euro 175.000,00 per il Comune di Aosta, euro 125.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000,00 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti.

L'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025*), nel reiterare per ulteriori due annualità le suddette misure, aveva previsto, a sua volta, che la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse prorogata per gli anni 2024 e 2025 per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 per ciascun anno, nelle stesse misure di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2022.

L'articolo 14 della l.r. 25/2023 aveva prorogato la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, per l'anno 2026, alle medesime condizioni sopra indicate.

L'**articolo 15** della l.r. 29/2024 proroga ulteriormente tale misura anche per l'**anno 2027** per i medesimi importi.

Nel prospetto allegato alla presente sono riportati gli importi, suddivisi per fasce demografiche, spettanti ai Comuni per le annualità dal 2021 al 2027.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di personale degli enti locali. Mantenendo sostanzialmente immutato l'impianto della nuova disciplina già in vigore, sono state riviste solo alcune disposizioni e precisamente:

- in materia di reclutamento

- a) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 la disciplina vigente in materia di reclutamento del personale degli enti locali, di cui all'articolo 11 della l.r. 32/2022:
- b) al comma 1 è stato anticipato di un mese (dal 15 marzo al 15 febbraio di ogni anno) il termine entro cui gli enti locali devono comunicare alla Regione la volontà di avvalersi delle procedure selettive uniche bandite dalla stessa per il reclutamento del personale con profilo professionale corrispondente a quello che l'Amministrazione regionale prevede di reclutare, e per fare riferimento, a tal fine, alla programmazione delle procedure concorsuali della Regione, che risulta più specifica rispetto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- c) è stato integrato il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 per meglio disciplinare l'utilizzo, tramite convenzionamento, delle graduatorie di Unité, precisando che:
  - c.1) nel caso in cui le Unités si siano convenzionate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 11 per la gestione in forma associata di procedure selettive, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, l'ulteriore eventuale convenzione per l'utilizzo della graduatoria da parte di un ente terzo (Unité, Comune di

Aosta e BIM) deve essere sottoscritta da tutti gli enti associati e lo scorrimento delle graduatorie avviene sulla base del punteggio individuale, vale a dire partendo dall'ideoneo con punteggio individuale più alto in una qualunque delle graduatorie;

c.2) anche per le suddette graduatorie si applica la disciplina vigente secondo cui l'accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo ne determina la cancellazione da tutte le graduatorie in cui risulta collocato, mentre resta esclusa la cancellazione in caso di rinuncia al posto, trattandosi di convenzioni successive all'espletamento del concorso;

- in materia di capacità/limiti assunzionali rimane confermata, in linea generale, la disciplina vigente contenuta, per i Comuni, all'articolo 12 della l.r. 32/2022 e, per le Unités e il B.I.M., all'articolo 9 della l.r. 25/2023, ma si dispone, anche in accoglimento di specifiche richieste del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), in particolare a favore delle Unités:
  - a) di prorogare a tutto il 2025 la validità della deroga assunzionale già prevista, al comma 3, per l'anno 2024 a favore delle stesse per il reclutamento, anche mediante procedure di mobilità dagli enti del Comparto unico di personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL);
  - b) di estendere, nel 2025, la deroga assunzionale di cui al comma 3 anche al reclutamento di personale aggiuntivo da destinare al potenziamento dell'organico interessato dalla riorganizzazione della gestione associata dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, al fine di garantire continuità e regolarità nello svolgimento dei servizi stessi.

Per quanto riguarda più specificatamente la disciplina vigente in materia di segretari degli enti locali si sostituisce il comma 10 dell'articolo 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.) con una nuova e più completa disposizione che, al fine di agevolare il reperimento da parte degli enti di segretari disponibili a garantire la supplenza nei casi di aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia o ogni altro caso previsto dalla legge, nonché nei casi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, adozione o affidamento, consente a ogni ente, nel caso di sedi di segreteria convenzionate, di disporre, anche singolarmente, la sostituzione del segretario titolare, nei casi di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, mediante un incarico di supplenza ai sensi dell'articolo 22bis o una convenzione ai sensi dell'articolo 26, comma 5, per una durata non superiore al periodo di assenza del segretario stesso.

## ALTRE DISPOSIZIONI

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti disposizioni, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti: articolo 13 (*Contributi agli investimenti agli enti locali per la realizzazione di infrastrutture per l'intermodalità*), articolo 14 (*Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali*), articolo 16 (*Contributi agli investimenti a favore degli enti locali per interventi sulla rete ecologica regionale*), articolo 20 (*Trasferimento corrente a favore degli enti locali per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico- ricreativi estivi*), articolo 32 (*Canoni di concessione demaniale*), articolo 36 (*Organizzazione del Servizio idrico integrato*).

≈ ≈ ≈

Si coglie, altresì, l'occasione per informare anche della modificazione recentemente apportata dall'articolo 4 della l.r. 24/2024 all'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per meglio esplicitare, così come avvenuto mediante una apposita deliberazione della Giunta regionale per le convenzioni richiamate al comma 1bis del predetto articolo 104, il contenuto delle convenzioni che gli enti locali possono stipulare tra loro o con altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica. In particolare, tale precisazione, analoga peraltro a quella contenuta nella disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), si è resa opportuna per agevolare l'accesso degli enti ai finanziamenti che, sempre più frequentemente, prevedono, nel caso di presentazione di progetti di sviluppo comuni a più enti, l'attribuzione a un ente delle risorse e della responsabilità riguardo alla corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del finanziamento.

≈ ≈ ≈

Si precisa, infine, che alla presente è allegata una nota tecnica relativa ai documenti contabili per il triennio 2025/2027, predisposta dalla Struttura enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione  
Renzo TESTOLIN

- documento firmato digitalmente -



RENZO TESTOLIN  
19.02.2025  
12:54:19  
GMT+02:00

**NOTA TECNICA**  
**DOCUMENTI CONTABILI TRIENNIO 2025/2027**

*I. Armonizzazione dei bilanci.*

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*), è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f) del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153, comma 2 (*Possibilità di convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), dal 234 al 239 (*Revisione*

Secrétaire général de la Région  
Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales  
Segretario generale della Regione  
Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

**Contatti/Contacts:**  
TREVES Fabrizio 0165 272511  
BERNO Nicoletta 0165 272582  
ORO Emanuela Paola 0165 272514

*economico-finanziaria*) e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*); l'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021*) ha previsto che, a partire dall'anno 2019, anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL sono applicabili agli enti locali valdostani.

## 2. *Processo di bilancio degli enti locali.*

L'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini di legge, aveva previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione ARCONET), di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 118/2011, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo d.lgs. 118/2011 fossero specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Successivamente, in attuazione del citato articolo 16, comma 9-ter, è stato adottato dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il decreto 25 luglio 2023 (reperibile al link: <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM-aggiornamento-allegati-118.pdf> e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 in data 4 agosto 2023).

Tale decreto ha apportato modifiche ai principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1, 4/2 e 4/3 al d.lgs. 118/2011, nonché al piano dei conti integrato di cui all'allegato 6/1, allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9, allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 e all'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato 14 al medesimo d.lgs. 118/2011.

In particolare, con l'articolo 1 è stato integrato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, nella parte relativa alla procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. La modifica è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 5 agosto 2023 e, pertanto, la relativa disciplina ha dovuto essere applicata a decorrere dal bilancio di previsione 2024/2026.

A tale proposito si evidenzia che, nel citato principio contabile, sono stati introdotti i punti dal 9.3.1 al 9.3.6 (da pagina 25 a pagina 31 dell'allegato 4/1) e l'esempio n. 2 in appendice (a pagina 105), ai quali si rimanda per un'attenta lettura, che regolamentano la procedura di approvazione del bilancio di previsione, specificando i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Si sottolinea, inoltre, che mentre le modifiche relative ai principi contabili 4/2 e 4/3 sono entrate in vigore il 5 agosto 2023, quelle relative al piano dei conti integrato sono entrate in vigore, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023, quelle relative allo schema di bilancio di previsione e all'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa entrano in vigore con riferimento al bilancio di

previsione 2025/2027 e quelle relative allo schema di rendiconto sono entrate in vigore con riferimento al rendiconto 2023.

Al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/principi\\_contabili/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/), nella sezione “Principi contabili applicati dal 2025”, sono riportati i principi contabili 4/1, 4/2 e 4/3 aggiornati.

Si evidenzia, infine, che il Ministero dell’economia e delle finanze, interpellato dalla Struttura enti locali in seguito ad alcuni quesiti formulati dagli enti locali valdostani in merito alle modifiche apportate dal decreto 25 luglio 2023 al principio contabile 4/1, ha precisato che:

- le due condizioni previste dal paragrafo 9.3.3<sup>1</sup> per individuare gli enti locali di piccole dimensioni tenuti a seguire di conseguenza il processo di bilancio semplificato sono alternative;
- la prima condizione, legata al numero dei dipendenti, non fa riferimento solo ai dipendenti a tempo indeterminato, ma a tutti i dipendenti dell’ente.

### 3. Termini di approvazione del bilancio.

L’articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente<sup>2</sup>.

Il termine per la deliberazione del bilancio 2025/2027 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall’articolo 151 del TUEL, che è stato peraltro differito al 28 febbraio 2025 dal decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2024 (reperibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-24-dicembre-2024>).

Tale differimento è stato accordato dal Ministero in relazione alla lettera del 27 novembre 2024 con la quale l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione province d’Italia (UPI) hanno chiesto la posticipazione del predetto termine al 31 marzo 2025 al fine, tra l’altro, di avere un quadro finanziario più certo a seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027.

<sup>1</sup> Le condizioni previste dal punto 9.3.3 del principio contabile 4/1 sono le seguenti: “...omissis.. negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate ...omissis...”

<sup>2</sup> L’articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 prevedeva testualmente che gli enti locali dovessero approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, riservando tuttavia alla legge regionale la possibilità di stabilire una data diversa.

Come è noto, in attuazione della riserva a favore della legge regionale, l’articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.*) aveva stabilito, ai sensi del sopra citato articolo 29 della l.r. 19/2015, il posticipo del termine per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018.

Con ricorso notificato alla Regione in data 2 luglio 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 Cost., avverso l’articolo 6, comma 6, della l.r. 4/2019.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 250/2020, si è pronunciata in merito dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale ed ha accolto la questione con accertamento della violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio da parte delle amministrazioni pubbliche entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Tale decisione ha come conseguenza il fatto che la competenza regionale in materia di termini di approvazione dei documenti contabili risulta di fatto non esercitabile.

In relazione a quanto sopra, il comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 19/2015 è stato modificato dal comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (*Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni*) per eliminare la parte della disposizione che prevedeva la competenza della Regione alla modifica dei suddetti termini.



A tale proposito, si ricorda quanto previsto dal punto 9.3.6 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011:

*“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.*

*Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.*

*Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.*

*Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio: ...omissis...”.*

Per quanto concerne l'obbligo di dare espressa motivazione del ricorso alla proroga, si rammenta che gli enti potranno richiamare le motivazioni appropriate nella stessa deliberazione di approvazione del bilancio di previsione (vedasi la FAQ Arconet n. 54 reperibile al seguente link:

[https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/supporto\\_e\\_contatti/supporto\\_al\\_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca\\_nfaq=54&cerca\\_text=](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=54&cerca_text=)).

#### 4. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Per l'ente locale che ha potuto far sue le motivazioni esplicitate nel citato decreto ministeriale di proroga, l'esercizio provvisorio è autorizzato fino alla data del 28 febbraio 2025, termine ultimo di approvazione del bilancio 2025/2027 nei termini di legge e di conseguenza, a partire dal 1° marzo 2025, in caso di mancata approvazione del bilancio 2025/2027, sarà applicabile esclusivamente la gestione provvisoria. In caso contrario, l'ente entra da subito in gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/) è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

#### 5. *SIOPE+.*

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 aveva previsto che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria fossero sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni dovevano essere ricondotti eventuali maggiori livelli di articolazione delle precedenti codifiche SIOPE.

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l'ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi.

L'evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, del 25 settembre 2017 e del 30 maggio 2018 (reperibili al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/siope/siope\\_/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/siope_/)) e hanno riguardato l'avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d'Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d'Aosta gli altri 73 Comuni);
- dal 1° gennaio 2019, le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d'Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

Successivamente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2022 (reperibile al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/siope/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/index.html)), emanato in attuazione dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2023, l'utilizzo esclusivo della rilevazione SIOPE+ per l'alimentazione della banca dati SIOPE e il superamento della modalità di acquisizione dei dati SIOPE attraverso le comunicazioni dei tesorieri e dei cassieri effettuate attraverso la Rete Nazionale Interbancaria (RNI).

Si evidenzia che il patrimonio delle informazioni SIOPE, acquisito attraverso le comunicazioni dei tesoriери/cassieri fino al 2022 e attraverso la modalità SIOPE+ a decorrere dal 2023, è disponibile accedendo alla banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia.

#### 6. DUP - Documento unico di programmazione.

Gli enti devono predisporre il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/principi\\_contabili/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/)).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP e, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'eventuale nota di aggiornamento allo stesso.

Si evidenzia a tale proposito che, per gli enti che possono usufruire della proroga al 28 febbraio 2025, con riferimento al bilancio per il triennio 2025/2027, la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata ad una data successiva che tenga conto comunque del tempo necessario per l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la presentazione da parte dei componenti dell'organo rappresentativo di emendamenti.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link: [http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM\\_aggiornamento\\_allegati\\_118.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf)), i modelli di DUP sono stati differenziati in DUP ordinario, semplificato e ulteriormente semplificato, in relazione alla dimensione dei Comuni.

Con il successivo decreto 10 ottobre 2024 (reperibile al seguente link: [DM-aggiornamento-allegati-118-10-10-2024.pdf](#)) sono state apportate alcune ulteriori modifiche; in particolare, è stato eliminato il riferimento al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rinviando alla dizione generica "secondo le disposizioni normative vigenti".

Nel DUP devono essere inseriti anche tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analoga previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*),

concernente “*Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.*”, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma triennale degli acquisti di beni e servizi, regolato dal sopra richiamato Allegato I.5 al d.lgs. 36/2023, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale.

Tale programmazione, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), nell’ambito della sezione “*Organizzazione e capitale umano*” del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO (vedasi il successivo punto 8);

A tale proposito si precisa che in Valle d’Aosta si deve fare riferimento all’articolo 40, comma 2, della l.r. 22/2010, all’articolo 2, comma 1, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (*Nuove disposizioni sull’accesso, sulle modalità e sui criteri per l’assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta*) e all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali*), come sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali*), non essendo il citato articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull’argomento, pubblicata al link: [http://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=2250](http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250);

- f) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti devono essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

#### Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.

Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

#### Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata

nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

#### Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

#### 7. *PEG - Piano esecutivo di gestione.*

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (aggiornato dal decreto ministeriale 25 luglio 2023); pertanto, rispetto a quanto rappresentato nel bilancio approvato dall'organo rappresentativo, nel PEG le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

#### 8. *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).*

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e che si ritiene direttamente applicabile anche agli enti locali valdostani, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO).

Il PIAO, che ha durata triennale e che deve essere aggiornato annualmente, definisce (articolo 6, comma 2) gli obiettivi programmatici e strategici della performance (lettera a)), la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi annuali e pluriennali (lettera b)), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale (lettera c)), gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione (lettera d)), l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare (lettera e)), nonché la pianificazione delle attività, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini (lettera f)) e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere (lettera g)).

Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 (*Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227*), gli enti individuano, nell'ambito del personale in servizio, un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Il successivo comma 2-ter precisa, inoltre, che gli enti con meno di cinquanta dipendenti possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis ricorrendo a forme di gestione associata.

Il Piano deve inoltre definire (articolo 6, comma 3), con cadenza periodica, le modalità di monitoraggio dei risultati, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del citato d.l. 80/2021, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*):

- per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, sono stati soppressi, in quanto assorbiti dal PIAO, gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
  - articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
  - articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria 2008*) (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);



- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) (Piano della performance);
- articolo 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) (Piano di prevenzione della corruzione);
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) (Piano organizzativo del lavoro agile);
- articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) (Piani di azioni positive);
- per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, è stato stabilito che gli adempimenti da seguire sono quelli di cui al decreto da adottare ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del d.l. 80/2021;
- per gli enti locali, è stato previsto che il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 è assorbito nel PIAO, con la conseguenza che il terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL è soppresso (tale ultima disposizione prevedeva che il piano della performance fosse unificato organicamente nel PEG).

In attuazione di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del citato d.l. 80/2021, con il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (*Regolamento recante definizione del Piano integrato di attività e organizzazione*):

- è stato definito il contenuto del PIAO, suddiviso in sezioni (“*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” - “*Organizzazione e capitale umano*” - “*Monitoraggio*”), a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali;
- è stato approvato il Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche, come risulta dall'allegato al medesimo decreto 132/2022;
- sono state approvate le modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, stabilendo che tali amministrazioni procedono esclusivamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) - *mappatura dei processi nell'ambito dei rischi corruttivi* -, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere a) - *struttura organizzativa* -, b) - *organizzazione lavoro agile* -, e c) n. 2) - *programmazione delle cessazioni dal servizio e stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale*;
- è stato stabilito che il PIAO:
  - assicuri la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, che ne costituiscono il necessario presupposto;
  - sia adottato entro il 31 gennaio di ogni anno; in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (di conseguenza, in relazione al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci, per l'anno 2025 i trenta giorni decorrono dal 28 febbraio 2025 per gli enti che si sono potuti avvalere di tale proroga - si veda, a tale proposito, il comunicato del Presidente dell'Autorità

nazionale anticorruzione - ANAC - in data 30 gennaio 2025, reperibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/news.30.01.25.2025.piao#p1>).

Dal 1° luglio 2022 è operativo il portale PIAO (reperibile al seguente link: <https://piao.dfp.gov.it/>), in cui gli enti possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato d.l. 80/2021, inserire i loro Piani e trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica per la successiva pubblicazione. A tale proposito, con circolare n. 2 in data 11 ottobre 2022 (reperibile al seguente link: [https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/NOTA\\_CIRCOLARE\\_2\\_2\\_022-PIAO.pdf](https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/NOTA_CIRCOLARE_2_2_022-PIAO.pdf)), tale Dipartimento ha fornito chiarimenti e informazioni sul quadro normativo e sul funzionamento del portale.

### 9. *Controllo di gestione.*

L'articolo 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali*) ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicano, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la possibilità per la Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione, così come previsto dagli articoli 196 e 197 del TUEL:

- è finalizzato a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Si evidenzia, a tale proposito, che l'articolo 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 (*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*)

ha modificato l'articolo 196, comma 1, del TUEL, inserendo dopo le parole: “gli enti locali” le parole “, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,”.

Pertanto, a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2022, poiché ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, tale norma si applica anche agli enti locali della nostra Regione, i Comuni valdostani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sono più obbligati ad effettuare il controllo di gestione.

#### *10. Allegati al bilancio.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, a cui si rimanda.

#### *11. Piano degli indicatori.*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*”, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/piano\\_degli\\_indicatori/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/)) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

Successivamente, il decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022, pubblicato anch'esso al sopra richiamato link, ha apportato alcune modifiche agli indicatori con prima applicazione riferita al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

#### *12. Variazioni al bilancio.*

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL. Si rammenta che l'articolo 21bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) fa salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa vigente in materia di contabilità; pertanto, in tale ambito, sarà necessario fare riferimento alla normativa dello Stato.

#### *13. Termini di approvazione del rendiconto della gestione.*

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

Il termine ordinario per l'approvazione del rendiconto della gestione 2024 da parte degli enti locali valdostani è quello derivante dall'applicazione dell'articolo 227 del TUEL, vale a dire il 30 aprile 2025.

#### *14. Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, l'articolo 6, comma 6-octies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha modificato l'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL (relativo alla disciplina della quota vincolata del risultato di amministrazione), per prevedere che il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 3-ter, vale a dire alle entrate derivanti, rispettivamente, da mutui e finanziamenti contratti per investimenti determinati e da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata.

#### *15. Contabilità economico-patrimoniale.*

Gli enti hanno, in generale, l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per permettere di gestire tale contabilità gli enti devono aver aggiornato l'inventario e averlo ricodificato secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Va segnalato il fatto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'esercizio 2019 hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del TUEL, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale.

Il citato articolo 232 stabilisce, al comma 2, che gli enti locali che optano per tale facoltà devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

Tale decreto, adottato inizialmente in data 10 novembre 2020 e successivamente abrogato e sostituito con un ulteriore decreto in data 12 ottobre 2021 (reperibile quest'ultimo al seguente link: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html)), ha infine individuato le modalità semplificate per la redazione della situazione patrimoniale semplificata.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, approvando entro il 30 aprile 2025, con riferimento all'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, contestualmente al rendiconto della gestione, il conto economico e lo stato patrimoniale di cui agli articoli 229 e 230 del medesimo TUEL.

Si evidenzia, infine, che la Riforma 1.15 del PNRR (il MEF, al seguente link: [https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/normativa/pnrr\\_riforma\\_1\\_15/](https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/normativa/pnrr_riforma_1_15/)), ha pubblicato la documentazione inerente tale riforma, inserita nell'ambito della Missione 1, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni (PA), basato sul principio "accrual", in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle PA e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE.

L'Italia si è impegnata a completare il percorso di attuazione di tale Riforma entro l'anno 2026, secondo il cronoprogramma, le milestone e i target concordati con la Commissione Europea. In particolare:

- la milestone M1C1-108 ha previsto il completamento, entro il secondo trimestre 2024, di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità basato sul principio accrual, la definizione di standard contabili ispirati agli IPSAS/EPAS e l'elaborazione di un piano dei conti;
- la milestone M1C1-118 ha previsto, fra l'altro, una **fase pilota** finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio **per l'esercizio 2025**, coerenti con le nuove regole contabili di cui alla milestone M1C1-108, da parte di un numero di enti tale da coprire almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico.

A tale proposito, si evidenzia che:

- in relazione a quanto previsto dalla milestone M1C1-108, con la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024 (reperibile al seguente link: [https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual\\_document/accrual\\_document\\_00091.html](https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual_document/accrual_document_00091.html)) sono stati definiti i principi e le regole del nuovo sistema contabile;
- ai fini dell'attuazione della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118, l'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha definito le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, ha stabilito **alcune esclusioni (tra le quali, per l'anno 2025, i Comuni con popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti)** e ha demandato al Ragioniere generale dello Stato, con propria determina, l'individuazione puntuale degli enti da coinvolgere.

Detta puntuale individuazione è stata effettuata con la recente determina del Ragioniere generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 (reperibile al seguente link: [https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual\\_document/accrual\\_document\\_00108.html](https://accrual.rgs.mef.gov.it/.content/accrual_document/accrual_document_00108.html)).

Nella nostra Regione, tra gli enti locali elencati nell'allegato alla determina, tenuti agli adempimenti della fase pilota, è stato incluso il solo Comune di Aosta. Il medesimo ente è tenuto, pertanto, ad assicurare sin da subito la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile, erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, già accessibile dalla sezione del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato al seguente link: <https://accrual.rgs.mef.gov.it/it/index.html>.

#### *16. Bilancio consolidato.*

Il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti predispongano anche il bilancio consolidato.

Anche in questo caso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in seguito alla modificazione apportata all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL dall'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), hanno potuto esplicitare la volontà di non predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, solo il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2024, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2025 ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2024).

#### *17. Fondo pluriennale vincolato.*

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 come sostituito dal decreto 1° marzo 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e modificato, in ultimo, dal decreto interministeriale 10 ottobre 2024.

#### *18. Fondo crediti dubbia esigibilità.*

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, dall'anno 2022 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota pari al 100% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 107-bis del d.l. 18/2020, come modificato dall'articolo 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti locali possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

#### *19. Spese per lavori pubblici di somma urgenza.*

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo la soppressione delle parole "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

derivanti da tali fattispecie anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

Si veda a tale proposito anche la deliberazione n. 121/2019/PAR della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana (reperibile al seguente link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/121/2019/PAR>).

#### 20. *Trasferimenti finanziari consolidati corrisposti dallo Stato.*

Come di consueto, il Ministero dell'interno pubblica sul sito istituzionale (reperibile al seguente link: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1>) gli importi dei trasferimenti consolidati.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

a) *omissis*;

b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...*omissis*....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti

potranno provvedere a mano a mano che saranno definite i corrispondenti provvedimenti di attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

## 21. Contributi statali specifici.

Lo Stato ha previsto diversi contributi statali specifici per investimenti a favore degli enti locali. Per la loro importanza, avendo gli stessi ricadute sull'attività degli enti locali nell'anno 2025, se ne riporta di seguito una breve elencazione, precisando che più puntuali informazioni saranno fornite non appena saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi:

- contributo, per gli anni dal 2020 al 2031, agli enti locali per spesa di **progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio e delle strade nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del patrimonio comunale** (articolo 1, commi da 51 a 58, della l. 160/2019); le richieste di contributo da parte dei Comuni devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento e l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito si segnala che l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*) ha modificato l'articolo 1, comma 51, della l. 160/2019 eliminando il richiamo alla progettazione "definitiva ed esecutiva", in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti;
- contributo, a decorrere dall'anno 2021, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per **interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche** [articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), come modificato dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126]; con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il **15 gennaio** di ciascun anno è assegnato a ciascun Comune un contributo di pari importo, senza la necessità di effettuare una richiesta, con l'unico vincolo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il termine del **15 maggio** di ciascun anno. A tale proposito si segnala che il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*) ha di fatto azzerato l'autorizzazione di spesa relativa a tale contributo a partire dall'anno 2025 (che passa da 140 milioni di euro a 0,5 milioni di euro all'anno, fino al 2030, per poi cessare dall'anno 2031);
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, ai Comuni per progetti di **rigenerazione urbana** (articolo 1, commi 42 e 43, della l. 160/2019 - per il solo Comune di Aosta); con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) 21 gennaio 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023 (il comma 42-bis della l. 160/2019 ha successivamente previsto che le disposizioni di tale d.p.c.m. si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026), i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi; con decreto

interministeriale 30 dicembre 2021, in seguito modificato dal decreto interministeriale 4 aprile 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo, tra cui il Comune di Aosta;

- contributo, per gli anni dal 2021 al 2034, per il finanziamento di **opere su edifici destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia** (articolo 1, commi da 59 a 61, della l. 160/2019); con decreto del Ministero dell'interno in data 30 luglio 2021, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata approvata la graduatoria e sono stati individuati in via provvisoria gli enti ammessi a finanziamento delle richieste di contributo, **per il quinquennio 2021-2025**; per la Regione Valle d'Aosta, i progetti presentati dai Comuni di Antey-Saint-André, Gressoney-La-Trinité e Quart risultano in graduatoria ma, in via provvisoria, non finanziati. Con decreto 31 marzo 2022 sono stati ammessi in via definitiva a finanziamento gli enti locali, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata: tra questi non risultano enti valdostani;
- contributo, per gli anni dal 2021 al 2030, ai Comuni per la **messa in sicurezza dei territori** (articolo 1, commi 139 e seguenti, della l. 145/2018, come modificati dall'articolo 1, comma 38, della l. 160/2019). A tale proposito si segnala che il comma 796 dell'articolo 1 della l. 207/2024 ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa a tale contributo a partire dall'anno 2028 (che passa da euro 750 milioni a euro 550 milioni, fino all'anno 2030);
- contributo, per gli anni dal 2022 al 2024, per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la **promozione della legalità**, nonché di **misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione** connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate (art. 1, comma 589, della l. 234/2021). A tale proposito si segnala che il comma 772 dell'articolo 1 della l. 207/2024 ha incrementato il fondo statale previsto per tale contributo di euro 5 milioni per ciascuno degli **anni 2025 e 2026**, prorogando di fatto tale beneficio per le medesime annualità;
- contributo, per gli anni dal 2023 al 2025, per finanziare progetti di valorizzazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, al fine di **incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale** (art. 1, commi 607 e seguenti, della l. 197/2022); con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adottato in data 14 aprile 2023, sono definite le modalità di riparto per per gli anni dal 2023 al 2025 e con decreto del Segretario Generale del Ministero del turismo in data 4 dicembre 2023 prot. n. 32510/23 è stata approvata la graduatoria (tra le istanze ritenute ammissibili ma non finanziate risultano quelle presentate dai Comuni di Jovençon e Gressoney-Saint-Jean);
- contributo, per gli anni dal 2024 al 2026, per il finanziamento di **interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura** nonché di **infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale** (articolo 1, commi 551, 552 e 553, della l. 213/2023); con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire 31 gennaio 2024), si provvede alla ripartizione delle risorse (tali decreti non risultano al momento adottati);
- contributo, a decorrere dall'anno 2025, a favore dei Comuni per il finanziamento dei **contributi da erogare in favore dei nuclei familiari** che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al **pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica** nelle scuole primarie (articolo 1, comma 105,



della l. 207/2024); con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, saranno individuati i Comuni beneficiari e stabiliti modalità e criteri di riparto delle risorse, nonché modalità di rendicontazione e monitoraggio;

- contributo, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore dei Comuni per il finanziamento di **iniziative** volte ad **incentivare e sostenere le attività educative e ricreative**, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, a contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, a favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022, nonché a sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e ad incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività similari, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione (articolo 1, commi dal 213 al 215, della l. 207/2024); con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione;
- contributo, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore degli enti locali per la realizzazione di **interventi** in materia **sociale e socio-sanitaria assistenziale**, di infrastrutture, di **sport** e di **cultura** da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di **recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico** nonché all'attuazione di investimenti in materia di **infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale** (articolo 1, commi 898 e 900, della l. 207/2024); con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà all'assegnazione delle risorse, nonché alla disciplina dei termini di utilizzo delle stesse, delle modalità di monitoraggio, di rendicontazione e di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato.

## 22. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 1, comma 780, della l. 197/2022 ha previsto, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, un fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, al fine di superare le criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire gli interventi previsti dal PNRR. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avrebbe dovuto emanare (entro il 31 gennaio 2023) apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione delle eventuali esigenze, da parte dei Comuni interessati, di assistenza tecnica specializzata; tali linee guida non sono, al momento, ancora state adottate. È pur vero che, successivamente, con l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il citato comma 780 è stato modificato, prevedendo che, in alternativa all'assegnazione delle risorse ivi previste, il supporto tecnico possa essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di

natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.

A tale proposito, si rammenta che, per la nostra Regione, l'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (*Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali*) e l'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali*), hanno previsto il finanziamento, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.611.600,00, a favore delle società *in house* FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A, per l'attivazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica a supporto dei soggetti attuatori coinvolti negli interventi a valere sul PNRR/PNC, per il periodo dal 2022 al 2026.

Successivamente, ai sensi del richiamato articolo 7 della l.r. 25/2022, con una convenzione sottoscritta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con le società FINAOSTA S.p.A. e INVA S.p.A. è stato effettivamente istituito un Gruppo di Supporto tecnico-operativo, coordinato dalla Struttura Semplificazione Supporto procedimentale e progettuale per l'attuazione del PNRR/PNC in ambito regionale, con lo scopo di organizzare una serie di linee di attività rivolte ai soggetti attuatori pubblici nell'ambito degli adempimenti connessi alla gestione di progetti finanziati con i suddetti fondi, in conformità della normativa statale ed eurounitaria di riferimento.

### *23. Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Conguaglio COVID dal 2024 al 2027.*

Come è noto<sup>3</sup>, negli anni 2020 e 2021 i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines della nostra Regione sono stati destinatari di trasferimenti<sup>4</sup> straordinari messi a disposizione dallo Stato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia per la copertura delle eventuali minori entrate sia per ristori specifici di spesa. L'utilizzo di tali risorse è stato in seguito prorogato<sup>5</sup> anche all'anno 2022, per le finalità cui erano state assegnate negli anni 2020 e 2021.

Una specifica disposizione<sup>6</sup> ha poi attribuito ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2023, l'individuazione dei criteri e delle modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021, con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in quote costanti in ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, delle eventuali risorse ricevute in eccesso.

<sup>3</sup> Si veda, a tale proposito, il punto 23 della nota tecnica allegata alla comunicazione, a firma del Presidente della Regione, prot. n. 1011 in data 31 gennaio 2024, reperibile al link: [https://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documento=5641](https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5641)

<sup>4</sup> Tali trasferimenti sono stati messi a disposizione dall'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, commi 822 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*)

<sup>5</sup> Tale proroga è stata prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

<sup>6</sup> Vedasi a tale proposito l'articolo 1, comma 785, della l. 197/2022, che ha modificato l'articolo 106, comma 1, del d.l. 34/2020



Tale decreto, adottato dal Ministro dell'interno in data 19 giugno 2024<sup>7</sup> di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito (sulla base del precedente decreto 8 febbraio 2024<sup>8</sup> - con il quale erano stati approvati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese nonché un conguaglio provvisorio) le risultanze del conguaglio finale definitivo, con riferimento sia alle risorse assegnate<sup>9</sup> negli anni 2020 e 2021 (cosiddetto "fondone") sia ai ristori specifici di spesa assegnati nel triennio 2020/2022 e non utilizzati al 31 dicembre 2022; dallo stesso risulta che gli enti locali valdostani hanno ricevuto risorse complessive in eccesso per un importo netto di euro 2.541.129,00, come segue:

<i>tipologia risorse</i>	<i>somme ricevute in eccesso- enti in surplus e somme non utilizzate</i>		<i>somme non ricevute a sufficienza - enti in deficit</i>	
risorse assegnate negli anni 2020 e 2021 ai sensi degli articoli 106 del d.l. 34/2020, 39 del d.l. 104/2020 e 1, comma 822, della l. 178/2020 - ("fondone")	euro	2.865.454	euro	893.001
ristori specifici di spesa assegnati nel triennio 2020-2022, non utilizzati al 31 dicembre 2022	euro	568.676	===	
<i>totali</i>	<i>(a)</i>	<i>euro 3.434.130</i>	<i>(b)</i>	<i>euro 893.001</i>
<b>risorse complessive ricevute in eccesso [(a)-(b)]</b>			<b>euro 2.541.129</b>	

Il medesimo decreto ha, inoltre, stabilito che per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze siano regolate per il tramite delle medesime Regioni e Province autonome che devono provvedere, nel caso di risorse complessive ricevute in eccesso, a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato.

In relazione a quanto stabilito dal suddetto decreto 19 giugno 2024, con provvedimento dirigenziale della Struttura scrivente n. 4307 in data 16 agosto 2024, reperibile al seguente link: [https://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=6699](https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6699), è stata approvata la regolazione contabile delle risultanze finali di tali risorse ed è stato previsto a tale proposito che la Regione provveda:

- al recupero delle somme dagli enti locali che hanno ricevuto risorse in eccesso del "fondone" oppure che non hanno utilizzato completamente i ristori specifici di spesa, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, entro la data del 16 settembre di ogni anno mediante il circuito pagoPA a seguito dell'emissione di un avviso di pagamento;

<sup>7</sup> Il decreto 19 giugno 2024 (conguaglio definitivo) è reperibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-19-giugno-2024>. Si veda, a tale proposito, la comunicazione via posta elettronica della Struttura enti locali in data 5 luglio 2024, reperibile al link: [https://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=6698](https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6698)

<sup>8</sup> Il decreto 8 febbraio 2024 (conguaglio provvisorio) è reperibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-febbraio-2024>. Si veda, a tale proposito, la comunicazione via posta elettronica della Struttura enti locali in data 13 febbraio 2024, reperibile al seguente link: [https://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=6697](https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6697)

<sup>9</sup> Assegnazione effettuata ai sensi degli articoli 106 del d.l. 34/2020, 39 del d.l. 104/2020 e 1, comma 822, della l. 178/2020



- al trasferimento delle somme agli enti locali che non hanno ricevuto risorse a sufficienza del “fondone”, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, entro la data del 30 settembre di ogni anno;
- al trasferimento con compensazione, nel caso di enti locali che non hanno ricevuto risorse a sufficienza del “fondone” ma che contestualmente non hanno utilizzato completamente i ristori specifici di spesa, tra il debito della Regione e il credito che la stessa ha nei confronti dei medesimi enti, trasferendo le somme, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, entro la data del 30 settembre di ogni anno.

Il recupero e il trasferimento degli importi per l'anno 2024 sono avvenuti regolarmente nei termini previsti; per l'anno 2025 seguirà, a tempo debito, apposita comunicazione.

#### 24. Cinque per mille dell'Irpef.

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti ~~devranno~~ devono essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

La disciplina è stata, peraltro, integrata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*).

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 16 del d.p.c.m. 23 luglio 2020 (d.p.c.m. che ha, peraltro, modificato e integrato la disciplina stabilita con i precedenti d.p.c.m. 23 aprile 2010 e 7 luglio 2016) e dall'articolo 8 del d.lgs 111/2017, i Comuni, che in questi anni sono stati destinatari delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF, hanno l'obbligo, tra l'altro, di redigere un apposito e separato rendiconto delle spese finanziate con tali entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse, e, nel caso di contributi inferiori a 20.000,00 euro, di conservare l'intera documentazione agli atti del proprio ufficio per non meno di dieci anni.

Il decreto in data 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2019, le Prefetture sono tenute ad effettuare annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa finanziata dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF, da eseguire almeno sul 15% dei Comuni beneficiari di contributi inferiori a 20.000,00 euro.

Per l'anno 2025, gli enti sorteggiati dalla Struttura enti locali, che svolge funzioni, in tale caso, di Prefettura, riceveranno apposita comunicazione.

#### 25. Oneri di urbanizzazione.

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è di regola ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

#### 26. *Proventi alienazioni patrimoniali.*

L'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Si specifica che tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al d.lgs. 118/2011;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### 27. *IMU.*

##### “Nuova” IMU - abolizione TASI.

Si rammenta che i commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili, IMU, e il tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

In particolare, si segnala che:

- il comma 754 ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota di base pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;



- il comma 756 ha stabilito che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  - il comma 757 ha stabilito che, in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote, per essere idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- il comma 767 ha stabilito che le aliquote IMU e i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, l'ente è tenuto ad applicare le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Successivamente l'articolo 1, comma 837, lettera b), della l. 197/2022, ha modificato il comma 767 in esame, chiarendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote di cui al comma 756, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente. Infine, l'articolo 1, comma 74, della l. 213/2023 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della l. 160/2019, scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Si evidenzia che, in attuazione della disposizione di cui al citato comma 756, il Ministero dell'economia e delle finanze ha, in fine, adottato il decreto 7 luglio 2023 (reperibile al link: <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/decreti-ministeriali/> e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 172 in data 25 luglio 2023), con il quale:

- all'articolo 2, sono state individuate le fattispecie IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU ed è stato stabilito che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di introdurre, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A al medesimo decreto;
- all'articolo 3, sono state definite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del prospetto delle aliquote: in particolare è stato previsto che i Comuni possano diversificare le aliquote dell'IMU solo utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale; si segnala che tale applicazione dovrà essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote, in quanto, in caso contrario, si applicheranno le aliquote di base. È stato, inoltre, rammentato che, ai



sensi del comma 767 dell'articolo 1 della l. 160/2019, le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente (salvo, come sopra indicato, per il primo anno);

- all'articolo 4, è stato precisato che, in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto indicato nel prospetto;
- all'articolo 5, sono state riportate le modalità per procedere con la correzione degli estremi della deliberazione e dei dati del prospetto già trasmessi e pubblicati;
- all'articolo 7, è stato previsto che l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024, anche se al solo fine di consentire ai Comuni di testare l'applicazione informatica, la stessa è stata resa disponibile nel corso dell'anno 2023 e che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dalla disciplina dell'IMU, sino a quando il Comune non approverà una deliberazione secondo le nuove modalità.

Successivamente, l'articolo 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*), introdotto dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che ha convertito con modificazioni il medesimo decreto-legge, ha stabilito, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della l. 160/2019, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, che l'obbligo di allegare il prospetto alla deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU decorre dall'anno d'imposta 2025.

In seguito il MEF, con il decreto del Vice Ministro in data 6 settembre 2024 (reperibile al link: <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/prassi-amministrativa-circolari-risoluzioni-linee-guida-e-regolamenti-tipo-note-faq-e-comunicati/>), nella sezione "Comunicati", e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 219 in data 18 settembre 2024), ha:

- approvato il nuovo allegato A, che sostituisce l'allegato A al decreto 7 luglio 2023 modificando e integrando le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie (articolo 1);
- confermato l'**obbligo** di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU allegando alla stessa il prospetto, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile in una apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, **a decorrere dall'anno di imposta 2025** (articolo 2).

Si evidenzia, infine, che con i Comunicati:

- in data 27 settembre 2024 (reperibile al link: <https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Aliquote-IMU-Comunicato-del-27-settembre-2024/>), il MEF ha ricordato che, per il **primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006 e all'articolo 1, comma 767, terzo periodo, della l. 160/2019, **in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base** di cui ai commi da 748

a 755 del citato articolo 1 della l. 160/2019 e che le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approverà una deliberazione secondo le modalità appena descritte;

- in data 28 novembre 2024, il MEF ha evidenziato che il prospetto deve essere:
  - approvato con espressa deliberazione, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del prospetto;
  - trasmesso entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 al Dipartimento delle finanze, accedendo alla funzionalità “Modifica” del prospetto in bozza che si intende trasmettere, la quale è disponibile nella “Lista prospetti inseriti”; si prosegue poi sino alla schermata “Riepilogo prospetto”, dove è presente l’apposito pulsante “Trasmetti”.

Tali Comunicati sono entrambi reperibili al link: <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/prassi-amministrativa-circolari-risoluzioni-linee-guida-e-regolamenti-tipo-note-faq-e-comunicati/>), dove sono, peraltro, disponibili anche le Linee guida aggiornate per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU (si vedano, in particolare, le slide alle pagine 22 e 23 di tale documento).

#### IMU e tassa rifiuti - unità immobiliari possedute da residenti all'estero - contributo minori entrate

Come è noto, l'articolo 1, comma 48, della l. 178/2020 ha previsto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Il successivo comma 49 ha previsto, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia, a tale proposito, che:

- con il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 giugno 2021, sono stati, tra l'altro, nell'allegato B “Nota metodologica”, approvati i criteri di ripartizione degli importi spettanti, per l'anno 2021, a titolo ristoro ai Comuni delle minori entrate IMU ai sensi dell'articolo 1, commi 48 e 49, della l. 178/2020;
- con il decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 ottobre 2023 (reperibile al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-dicembre-2023>), è stato stabilito, all'articolo 1, comma 1, **che a decorrere dall'anno 2023** le risorse del sopra richiamato fondo di 12 milioni di euro annui sono interamente ripartite secondo gli importi di cui all'allegato A al medesimo decreto, sulla base dei criteri specificati nell'allegato B “Nota metodologica” al citato decreto 24 giugno 2021.

#### Esenzione IMU su immobili occupati

L'articolo 1, comma 81, della l. 197/2022 ha modificato la disciplina dell'IMU, introducendo l'esenzione dal pagamento di tale imposta per i soggetti passivi titolari di un diritto reale su immobili inutilizzati e indisponibili a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria per reati di

violazione di domicilio e invasione di terreni ed edifici, ovvero nei casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente.

Il successivo comma 82, al fine di ristorare i Comuni delle conseguenti minori entrate, ha istituito, a decorrere dal 2023, un fondo le cui modalità di accesso saranno definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora adottato).

## 28. *Imposta di soggiorno.*

La Regione ha potuto disciplinare e regolamentare in autonomia l'imposta di soggiorno in relazione al fatto che:

- l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), decreto con il quale è stata istituita l'imposta, ha previsto che nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, e pertanto anche in Valle d'Aosta, le modalità di applicazione di tale nuovo decreto fossero stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
- l'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale*), ha, successivamente e con riguardo a tutti i tributi comunali, rafforzato la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia tributaria, prevedendo la possibilità di istituire nuovi tributi locali e di disciplinare, con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario statale, criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge in relazione alle peculiarità territoriali ed ai contesti economici-sociali di riferimento, definendone le modalità di riscossione e con facoltà di consentire agli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento, dal 1° maggio 2024, è contenuta ora nella legge regionale 18 luglio 2023 n. 10 (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*), così come aggiornata dalle modifiche apportate dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024*) all'articolo 9 della l.r. 10/2023 e dalla legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 (*Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)*), entrata in vigore il 2 ottobre 2024, e nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1534 in data 25 novembre 2024, adottata ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2024, che ha modificato alcune disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno contenute nell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146 in data 9 ottobre 2023, che era stata adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023.

Si ricorda, in particolare, che, in relazione al fatto che il 1° novembre 2023 è entrata in vigore la legge regionale 18 luglio 2023 n. 11 (*Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche*), che si applica esclusivamente ai contratti di locazione per finalità turistiche (stipulati da locatori persone fisiche o in forma di impresa, aventi una durata pari anche a un solo giorno di pernottamento e non superiore a 30 giorni consecutivi di pernottamento), a decorrere dal 1° maggio 2024 l'imposta di soggiorno deve essere applicata dal locatore anche agli ospiti del proprio alloggio ad uso turistico, secondo la disciplina della l.r. 10/2023, modificata e

aggiornata dalle leggi regionali 9/2024 e 17/2024, e della deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2024, modificativa della deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina, in relazione al fatto che quelle stabilite dall'amministrazione regionale sono tariffe minime, i Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, della l.r. 10/2023, hanno stabilito, con deliberazione dell'organo competente, entro il termine, peraltro non perentorio, dell'11 dicembre 2023, la misura dell'imposta da applicare nel territorio di competenza, con facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno. Tale deliberazione, adottata comunque anche nel caso di semplice conferma delle misure minime regionali, è stata in seguito trasmessa, soltanto a titolo informativo al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), nonché alle Strutture organizzative regionali "Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale" e "Strutture ricettive e commercio".

In Valle d'Aosta, pertanto, non trova applicazione la disciplina statale. In particolare:

- i gestori delle strutture ricettive e i locatori degli alloggi a uso turistico non sono tenuti alla dichiarazione telematica annuale prevista, a livello nazionale, rispettivamente dall'articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs. 23/2011 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, con il modello di dichiarazione ministeriale approvato con decreto 29 aprile 2022; in Valle d'Aosta, la modalità e la tempistica di presentazione (31 gennaio e 30 settembre) della dichiarazione sono previste dall'articolo 6 dell'allegato A) alla sopra richiamata deliberazione n. 1534/2024;
- il regime di pubblicità costitutiva prevista dall'articolo 13, comma 15-*quater* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce, a livello nazionale, che i regolamenti e le deliberazioni tariffarie relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet ministeriale, non trova applicazione per i Comuni facenti parte della nostra Regione; in Valle d'Aosta, tali atti amministrativi hanno effetto dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione di definizione della misura dell'imposta (da approvare entro il 31 dicembre), come previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, della l.r. 10/2023.

Si sottolinea, a tale proposito, che la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del MEF ha richiamato le peculiarità della disciplina regionale sul sito istituzionale del medesimo Ministero al link: <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/TARI-Imposta-di-soggiorno-e-altri-tributi-comunali/imposta-di-soggiorno/Disciplina-del-tributo/>, nelle sezioni "Approvazione e pubblicazione delle delibere" e "Obblighi dei gestori".

## 29. Addizionale comunale all'IRPEF.

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF prevista dal novellato articolo 11, comma 1, del

Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 1, comma 750, della l. 207/2024, stabilisce che, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della l. 296/2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL, i Comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, **entro il 15 aprile 2025**, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.

Tuttavia, il successivo comma 751 dell'articolo 1 della l. 207/2024 prevede che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possano determinare, **per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027**, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della l. 207/2024, vale a dire di quelli previsti dal citato articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 917/1986. Per **il solo anno di imposta 2025**, il termine per approvare tali scaglioni di reddito e tali aliquote è fissato sempre al **15 aprile 2025**.

Infine, il comma 752 stabilisce che, qualora i Comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettano al MEF entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

### *30. Approvazione deliberazioni regolamenti, tariffe e aliquote relativi alla fiscalità locale.*

In generale, in materia di approvazione di regolamenti, di tariffe e di aliquote relative alla fiscalità locale è applicabile interamente la normativa statale (fatta eccezione per l'imposta di soggiorno) che collega tale disciplina a quella del bilancio.

A tale proposito si rammenta che, di norma, gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno, ma che tale termine può essere differito con decreto ministeriale o per effetto di una norma di legge (articolo 151, comma 1, del TUEL).

Sempre il TUEL (articolo 172, comma 1, lettera c)) prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, con ciò prevedendo implicitamente la regola della preventiva approvazione di tali atti.

A ciò si aggiunge la disposizione contenuta nel cosiddetto "decreto IRAP" (articolo 54, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 446/1997), che prevede che gli enti approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini del bilancio di previsione e che stabilisce, altresì, che le tariffe ed i prezzi pubblici possano comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. In tale caso, l'incremento delle tariffe non ha, però, effetto retroattivo.

Più esplicitamente, l'articolo 53, comma 16, della l. 388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Sulla stessa linea si pone l'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Si evidenzia, tuttavia, che affinché i regolamenti sulle entrate e le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi siano efficaci a tutti gli effetti è anche necessario procedere alla loro pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e le tempistiche indicati nel successivo punto n. 31 (fatta eccezione per l'imposta di soggiorno).

Va precisato che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della l. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ciascun anno, in occasione della salvaguardia equilibri di bilancio (articolo 193, comma 3, del TUEL).

Da rammentare, altresì, la regola secondo cui, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL (31 dicembre), eventualmente posticipato ai sensi del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile (articolo 13, comma 5-bis, d.l. 4/2022).

Alle regole generali di cui sopra deroga la disciplina relativa alla TARI e alla tariffa corrispettiva (piani finanziari, tariffe e regolamenti) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, risulta essere la seguente:

- l'approvazione, in via ordinaria, può avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno (anziché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio);
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei provvedimenti coincide con quello di approvazione del bilancio stesso;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

### *31. Pubblicazione delle deliberazioni di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote relative ai tributi.*

Come già sopra evidenziato, si precisa che alle regole richiamate nel precedente punto n. 30, sulla tempistica di approvazione delle deliberazioni in materia tributaria, si affiancano quelle riportate di seguito, che ne integrano la disciplina.

L'articolo 15-bis del d.l. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo

alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 (reperibile al seguente link: [https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere\\_n2\\_22\\_11\\_2019.pdf](https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/content/Documenti/Varie/CIRCOLARE-trasmissione-e-pubblicazione-delibere_n2_22_11_2019.pdf)), ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la materia, anche nell'ottica di operare una ricognizione degli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali.

La principale novità risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi. Prima della modifica normativa, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI (ora abolita) e l'addizionale comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

La pubblicazione dell'atto sul sito internet ministeriale, entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria affinché le aliquote o le tariffe ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché sia rispettata la tempistica di approvazione richiamata al precedente punto 30.

In particolare, l'articolo 15-bis del d.l. 34/2019, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che:

- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011);
- le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali [fatta eccezione per l'imposta di soggiorno, l'addizionale comunale all'IRPEF, l'IMU e la TASI (ora abolita)] acquistano efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (art. 13, comma 15-ter, del d.l. 201/2011); con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 luglio 2021 (reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/16/21A04860/sg>), adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio.

Come chiarito nella risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 (reperibile al seguente link: [https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-7-DF-del-2021-Decreto-formato\\_firmata\\_capo\\_dipartimento.pdf](https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Risoluzione-n.-7-DF-del-2021-Decreto-formato_firmata_capo_dipartimento.pdf)), l'obbligo di trasmettere la documentazione nel formato elettronico definito dal citato decreto 20 luglio 2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

- i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale (art. 13, comma 15-quater, del d.l. 201/2011); tale disposizione non è

applicabile agli enti locali valdostani, i quali devono osservare la disciplina regionale appositamente approvata: si veda, a tale proposito, il punto 28.

Si evidenzia, invece, che le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 23/2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, devono essere pubblicate sul sito ministeriale entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Infine, per quanto attiene più specificamente alla disciplina dell'IMU, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 27.

### 32. *Riforma della riscossione degli enti locali.*

I commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della l. 160/2019 hanno previsto una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Si segnala, in particolare, che il comma 793 ha previsto la nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione (tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario del servizio in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione), i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

### 33. *Tesoreria unica.*

Al fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea, l'articolo 1, comma 780, della l. 207/2024 dispone l'abrogazione sia dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*), che aveva introdotto il sistema di tesoreria unica "mista"<sup>10</sup> sia dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che aveva sospeso l'applicazione di tale sistema fino al 31 dicembre 2025. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025 viene definitivamente sancito che il regime applicabile è quello del sistema di tesoreria unica<sup>11</sup> previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Per comprendere quali enti debbano essere assoggettati al sistema di tesoreria unica bisogna fare riferimento all'elenco inserito nella tabella A annessa alla citata l. 720/1984, che individua (per gli enti locali):

---

<sup>10</sup> Tale sistema aveva previsto che:

- le entrate costituite dalle assegnazioni statali fossero versate in contabilità speciale infruttifera, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- tutte le altre entrate non dovessero più confluire nei conti fruttiferi aperti presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ma potessero rimanere presso i tesorieri;
- per i pagamenti dovessero essere utilizzate prioritariamente le disponibilità che non derivavano dallo Stato.

<sup>11</sup> Tale sistema prevede che:

- le entrate tributarie ed extra tributarie sono versate in contabilità speciale fruttifera, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
- le altre entrate (trasferimenti, mutui, entrate dallo Stato) sono versate in contabilità speciale infruttifera, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

1. i Comuni - con esclusione però di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali;
2. le Comunità montane – limitatamente tuttavia a quelle con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.

In Valle d'Aosta, poiché, a seguito dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), *“a partire dal 1° gennaio 1994 ...omissis... i trasferimenti statali spettanti agli enti locali delle regione ...omissis... sono posti a carico della regione Valle d'Aosta”* gli enti locali valdostani non usufruiscono direttamente di contributi statali ordinari (fatte salve alcune deroghe, che sono diventate rilevanti in relazione all'emergenza sanitaria e al Piano nazionale di ripresa e resilienza), si ritiene che, tenuto conto della popolazione, gli enti interessati dalle disposizioni in materia di tesoreria unica siano pertanto:

1. il Comune di Aosta (popolazione superiore a 5.000 abitanti);
2. le seguenti 4 Unités des Communes valdôtaines (equiparate alle Comunità montane) con popolazione superiore a 10.000 abitanti: Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin ed Évançon.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*), che costituisce fonte di rango sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie, stabilisce al comma 1 che: *“Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione”* e al comma 2 che: *“La Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi”*, con la conseguenza che i trasferimenti dello Stato dovrebbero essere erogati comunque per il tramite della Regione.

#### 34. *Anticipazioni di cassa ai fini del rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

L'articolo 1, comma 859, della l. 145/2018, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 854, lettera a), della l. 160/2019, prevede che, a partire dall'anno 2021, gli enti locali applichino:

- a) le misure di cui alla lettera a) del comma 862 della medesima l. 145/2018, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui al comma 862 della medesima l. 145/2018, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*).

I successivi commi 861, 862 e 863 stabiliscono rispettivamente che:

- gli indicatori di cui al comma 859 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (comma 861);
- entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, gli enti locali, con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  - al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera a));
  - al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera b));
  - al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera c));
  - all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente (comma 862, lettera d));
- nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 ((comma 863).

Si evidenzia, infine, che tra le riforme abilitanti del PNRR che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*" che prevede il conseguimento da parte delle pubbliche amministrazioni, entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, di specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo.

In tale contesto si inserisce la previsione contenuta nell'articolo 4-bis del d.l. 13/2023 per l'applicazione del quale la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, ha fornito indicazioni operative con le Circolari n. 1 in data 3 gennaio 2024 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_01\\_2024/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_01_2024/)), n 15 in data 5 aprile 2024 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_15\\_2024/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_15_2024/index.html)), n 17 in data 9 aprile 2024 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_17\\_2024/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_17_2024/index.html)) e n 36 in data 8



novembre 2024 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_36\\_2024/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_36_2024/index.html)).

35. *Invio dati a BDAP (Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione).*

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, ha previsto inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP e che con decreto del Ministero dell'interno possano essere definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La norma prevede espressamente, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, alcune conseguenze negative, di carattere temporaneo, a carico degli enti tra le quali, in particolare, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

Si evidenzia inoltre che l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla BDAP, una specifica sanzione temporanea a carico degli enti, vale a dire il divieto a procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, fino a quando gli enti non abbiano adempiuto.

36. *Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), ha previsto, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

37. *Compartecipazione dei Comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica.*

L'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali*), alla luce dell'accordo sottoscritto dalla nostra Regione con lo Stato in data 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*), ha disciplinato a decorrere dall'anno 2020, in analogia con quanto già previsto per il recupero del maggior gettito IMU dell'anno 2018 e per pari importo, la compartecipazione dei Comuni valdostani al contributo al risanamento della finanza pubblica della Valle d'Aosta.

L'importo complessivo di tale compartecipazione ammonta ad euro 32.471.984,54 e quello a carico di ciascun Comune è indicato nella colonna K dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 363 in data 22 marzo 2019 (reperibile al link: [https://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=2258](https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2258)), mentre per il Comune di Bard, al quale è invece riconosciuto un trasferimento, l'importo è riportato nella colonna L del medesimo allegato.

L'articolo 7, comma 11, della l.r. 29/2024, ha apportato una modificazione al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 1/2020, prevedendo, conformemente a quanto disposto dalla Giunta regionale negli ultimi anni, che l'importo dovuto alla Regione dai Comuni che devono compartecipare al contributo per il risanamento della finanza pubblica sia rimborsato dagli stessi mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (*Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione*), tra tale credito della Regione e il debito che la stessa ha nei confronti dei medesimi Comuni, relativo ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione.

Pertanto, la Struttura enti locali effettuerà direttamente, e sin da subito, la compensazione al momento della liquidazione di tali trasferimenti; sarà in ogni caso necessario richiedere ai Comuni, per i quali tale compensazione non è del tutto o in parte effettuabile, il rimborso diretto dell'importo dovuto.

38. *Vincoli di finanza pubblica.*

Si rammenta che il comma 823 dell'articolo 1 della l. 145/2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, hanno cessato di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

A tale proposito, si evidenzia che, al momento, i nuovi vincoli di finanza pubblica sono contenuti nell'articolo 1, commi da 784 a 794, della l. 207/2024.

Tuttavia, ai commi 784 e 787 si prevede, rispettivamente, che:

- le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della *governance* economica europea secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724, vale a dire sulla base di specifici accordi con il MEF. Per la

Valle d'Aosta, l'Accordo<sup>12</sup> è stato sottoscritto in data 20 ottobre 2024 e già recepito dai commi da 719 a 721;

- **agli enti locali** delle “autonomie speciali”, compresi quindi anche quelli **valdostani**, **non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 789 a 793.**

Si evidenzia, pertanto, che sulla base precitato Accordo, gli enti locali valdostani risultano assolti da ogni misura di concorso alla finanza pubblica ulteriore rispetto alla compartecipazione al contributo versato anno per anno dagli enti locali alla Regione e definito in euro 32.471.984,54 dall'articolo 12 della l.r. 1/2020 (come evidenziato al punto 37 e nella nota a firma del Presidente della Regione prot. n. 9345 in data 22 novembre 2024, reperibile al seguente link: [https://www.regione.vda.it/enti\\_locali/documento\\_i.asp?pk\\_documenti=6734](https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6734)).

Risulta, invece, comunque applicabile ai medesimi enti la previsione del comma 785, che stabilisce che, a decorrere dal 2025, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della l. 145/2018 [che prevede che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e che tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011)] è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

### 39. *Limiti di indebitamento.*

Per quanto riguarda i limiti di indebitamento, una disposizione sicuramente applicabile risulta essere l'articolo 204 del TUEL, che prevede che l'ente possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per effettuare il calcolo del limite sopra riportato, è possibile utilizzare il prospetto denominato “*Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali*”, pubblicato con lo schema di bilancio denominato “*Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs. 118/2011) – schema di bilancio per il 2025*” nel sito internet della Commissione Arconet (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/schemi\\_di\\_bilancio/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/))

Per quanto riguarda, invece, i limiti all'indebitamento legati ai vincoli di finanza pubblica, si richiama quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 (reperibile al link: <https://www.corteconti.it/Download?id=7ea8e0fe-a760-4847-8093-291fb85e082a>) ha stabilito quanto segue:

*“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte*

---

<sup>12</sup> Gli enti locali sono stati informati della sottoscrizione di tale Accordo con nota prot. n. 9345 in data 22 novembre 2024, a firma della Presidente della Regione.

*nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.*

*Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).*

*I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.”.*

Tale pronuncia sembra vincolare gli enti al rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della l. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti.

A tale proposito, si segnala altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito, inizialmente con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 (reperibile al seguente link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare\\_n\\_05\\_2020/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2020/circolare_n_05_2020/index.html)), successivamente con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare\\_n\\_08\\_2021/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_08_2021/index.html)) e con la circolare n. 15 del 15 marzo 2022 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\\_n\\_15\\_2022/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_15_2022/index.html)) e con la circolare n. 5 del 27 gennaio 2023 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare\\_n\\_05\\_2023/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_05_2023/index.html)) e, in ultimo, con la circolare n. 5 del 9 febbraio 2024 (reperibile al link: [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare\\_n\\_05\\_2024/index.html](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_05_2024/index.html)).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sopra richiamata circolare n. 5/2024:

1. afferma, sulla base dei dati dei bilanci di previsione 2023/2025, che vi sono margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli enti territoriali;
2. ritiene, di conseguenza, che gli enti possano legittimamente effettuare operazioni di indebitamento **nel biennio 2024/2025**, nel rispetto dell'articolo 10 della l. 243/2012, ferme restando naturalmente tutte le disposizioni specifiche che pongono limiti all'accensione di mutui nonché gli obblighi degli equilibri contabili di bilancio.

#### *40. Abolizione di alcuni limiti di spesa.*

Si rammenta che l'articolo 57, comma 2, del d.l. 124/2019 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni che avevano introdotto i seguenti limiti<sup>13</sup> di spesa:

- articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

---

<sup>13</sup> I limiti di spesa di cui all'articolo 6 del d.l. 78/2010 hanno trovato applicazione nei confronti degli enti locali valdostani nei limiti e con le precisazioni indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139/2012, secondo la quale le Regioni e gli enti locali ubicati nei rispettivi territori possono modulare i diversi divieti e riduzioni di spesa previste dall'articolo 6, nel rispetto però del limite complessivo dell'obiettivo di spesa derivante dalle percentuali di riduzione di spesa contemplate nel medesimo articolo 6.



- articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009;
- articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010 - divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 - limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- articolo 27, comma 1, del d.l. 112/2008 - obbligo di riduzione, del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*) - obbligo, per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti (il solo Comune di Aosta) di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) - obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili.

INTERVENTI A FAVORI DEI COMUNI PER L'ADEGUAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE MINORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Comuni	anno 2021	2022			2023			2024			2025	2026	2027	Totale contributo regionale anni 2021/2027
	art. 27 L.r. 22/2021	art. 27 L.r. 22/2021	art. 16 L.r. 18/2022	totale	art. 27 L.r. 22/2021	art. 13 L.r. 12/2023	totale	art. 16 L.r. 32/2022	art. 16 L.r. 7/2024	totale	art. 16 L.r. 32/2022	art. 14 L.r. 25/2023	art. 15 L.r. 29/2024	
Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti	0,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00
Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	675.000,00
Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti	0,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	850.000,00
Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti	0,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.025.000,00
Comune di Aosta	500.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.725.000,00